REGOLAMENTO (CEE) N. 763/80 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 1980

che sottopone a limitazione quantitativa le importazioni, nella Comunità, di indumenti esterni per uomo e per ragazzo e, in Francia, di filati di fibre tessili sintetiche originari di Taiwan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3020/77 della Commissione, del 30 dicembre 1977, relativo al regime d'importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan [1], in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 255/78 del Consiglio, del 7 febbraio 1978, per il mantenimento del regime d'importazione nella Comunità dei prodotti tessili originari di Taiwan [2],

considerando che il regolamento (CEE) n. 3020/77 ha fissato un regime autonomo relativo alle importazioni di prodotti tessili originari di Taiwan e che l'articolo 3 stabilisce le condizioni necessarie all'applicazione di nuove limitazioni quantitative ;

considerando che le importazioni, nella Comunità, di indumenti esterni per uomo e per ragazzo e, in Francia, di filati di fibre tessili sintetiche, originari di Taiwan, hanno ampiamente sorpassato il limite stabilito dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3020/77 ;

considerando che è quindi necessario stabilire per gli anni 1980-1982 limitazioni quantitative per le importazioni di indumenti esterni per uomo e per ragazzo della categoria 78 e di filati di fibre tessili sintetiche della categoria 41, originari di Taiwan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Durante gli anni 1980, 1981 e 1982, l'importazione nella Comunità di indumenti esterni per uomo e per ragazzo (codici Nimexe : 61.01-09 ; 24 ; 25 ; 26 ; 92 ; 94 ; 96), originari di Taiwan, avviene entro il limite dei contingenti quantitativi di cui all'allegato.

Articolo 2

Durante gli anni 1980, 1981 e 1982, l'importazione in Francia di filati di fibre tessili sintetiche (codici Nimexe : 51.01-05 ; 07 ; 08 ; 09 ; 11 ; 13 ; 16 ; 18 ; 21 ; 23 ; 26 ; 28 ; 32 ; 34 ; 38 ; 42 ; 44 ; 48), originari di Taiwan, si effettua nel limite dei contingenti quantitativi di cui all'allegato.

Articolo 3

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3020/77, in particolare quelle relative alla gestione delle limitazioni quantitative, si applicano alle limitazioni quantitative fissate dal presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1980.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 357 del 31. 12. 1977, pag. 51.
(2) GU n. L 39 del 9. 2. 1978, pag. 1.

ALLEGATO

Categoria N.	Numero della tariffa	Codice Nimexe 1980	Designazione delle merci	Stati membri	Unità	Quantitativi annuali		
						1980	1981	1982
78	ex 61.01 A II B III V f) 1 2 3	61.01-09 ; 24 ; 25 ; 26 ; 92 ; 94 ; 96	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : Accappatoi da bagno, vesti da camera, giacche da casa e simili vestimenta da casa e altri indumenti esterni, tessuti, per uomo e per ragazzo, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 14 A, 14 B, 16, 17, 21, 76 e 79, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	D F I BNL UK IRL DK CEE	Tonn.	2 000 45 60 414 55 15 10 2 599	2 009 70 77 428 86 18 15 2 703	2 016 98 94 443 121 20 19 2 811
41	ex 51.01 A	51.01-05 ; 07 ; 08 ; 09 ; 11 ; 13 ; 16 ; 18 ; 21 ; 23 ; 26 ; 28 ; 32 ; 34 ; 38 ; 42 ; 44 ; 48	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto : A. Filati di fibre tessili sintetiche : Filati di fibre tessili sintetiche continue, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per m	F	Tonn.	480	509	540